SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 febbraio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2016, n. **18**.

Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare il processo di riforma del settore bancario cooperativo, al fine di rafforzare la stabilità del sistema nel suo complesso e consentire il rafforzamento patrimoniale delle banche di credito cooperativo;

Ritenuta l'urgenza di concedere, a titolo oneroso, una garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di definire il regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Capo I
RIFORMA DEL SETTORE BANCARIO COOPERATIVO

Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.

1-*ter*. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-*bis*.";

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-*ter* e 37-*bis*, comma 3.".

2. All'articolo 34 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "duecento" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al comma 4, la parola: "cinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centomila";

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.".

3. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "competenza territoriale,", sono introdotte le seguenti: "nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-*bis*,".

4. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Fusioni e trasformazioni";

b) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "banche popolari o";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In caso di esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis*, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4.".

5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono introdotti i seguenti:

"Art. 37-*bis*
Gruppo Bancario Cooperativo

1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:

a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;

b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;

c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59.

2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:

a) la banca capogruppo, cui è attribuita la direzione e il coordinamento del gruppo;

b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche, includono:

1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;

2) i casi, comunque motivati ed eccezionali, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;

3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;

c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;

d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente. Non è in ogni caso ammesso il recesso.

4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.

5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.

6. Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo non si applicano gli articoli 2359-*bis*, 2359-*ter*, 2359-*quater* e 2359-*quinquies* del codice civile.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, con proprio decreto stabilisce:

a) le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo;

b) i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo, tali da assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario nel rispetto delle finalità mutualistiche;

c) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo, necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la diversificazione e il frazionamento dei rischi.

8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.

Art. 37-*ter*
Costituzione del gruppo bancario cooperativo

1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 1, lettera *a)*, trasmette alla Banca d'Italia:

a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-*bis*;

b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-*bis* e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.

3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-*bis* e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.

4. Il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-*bis*, secondo comma, del codice civile.".

6. All'articolo 150-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-*bis*, 2545-*quater*, 2545-*quinquies*, 2545-*octies*, 2545-*decies*, 2545-*undecies*, terzo comma, 2545-*terdecies*, 2545-*quinquiesdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies*.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.".

7. All'articolo 150-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, è inserito il seguente:

"01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.";

b) al comma 1 le parole: ", ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera *b)*," e le parole: "ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-*bis*, comma 1," sono soppresse;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.";

f) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte altresì dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.

4-*ter*. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.".

Art. 2.

Disposizioni attuative

1. In sede di prima applicazione degli articoli 37-*bis* e 37-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dalla presente legge, la comunicazione di cui all'articolo 37-*ter*, comma 1, è inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il contratto è concluso entro 90 giorni dall'accertamento previsto dall'articolo 37-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Non si applicano alle modifiche statutarie propedeutiche e necessarie all'assunzione del ruolo di banca capogruppo e a quelle delle società contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere *a)* e *g)*, né l'articolo 2497-*quater*, primo comma, lettera *c)*, del codice civile.

2. Entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 37-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, una banca di credito cooperativo può chiedere di aderire a un gruppo costituito ai sensi dell'articolo 37-*bis* alle medesime condizioni previste per gli aderenti originari. L'organo amministrativo della capogruppo, sentito l'organo di controllo, comunica alla richiedente la deliberazione assunta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione. In caso di mancata risposta nel termine previsto la domanda si ha per accolta. In caso di diniego dell'adesione, la decisione e le motivazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37-*bis*, comma 3, lettera *d)*, poste a base della delibera, sono comunicate dalla capogruppo alla banca richiedente e alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nei casi di cui al presente comma, la richiesta di adesione a un gruppo bancario cooperativo si ha per accolta qualora la banca di credito cooperativo abbia in precedenza fatto parte di un accordo di responsabilità contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti ed, in particolare, garantisca la loro liquidità e solvibilità.

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 150-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.

4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

5. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo II

GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS)

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni indicati nel presente Capo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1, fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, nomina, previa approvazione di quest'ultima, un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 12.

Art. 4.

Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di cartolarizzazioni di cui al presente Capo presentano le seguenti caratteristiche:

a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore netto di bilancio (valore lordo al netto delle rettifiche);

b) l'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di titoli (i "Titoli") di almeno due classi diverse, in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite;

c) la classe di Titoli maggiormente subordinata, denominata "junior", non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi;

d) possono essere emesse una o più classi di Titoli, denominate "mezzanine", che, con riguardo alla corresponsione degli interessi, sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli denominata "senior" e antergate al rimborso del capitale dei Titoli senior;

e) può essere prevista la stipula di contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il rischio derivante da asimmetrie fra i tassi d'interesse applicati su attività e passività;

f) può essere prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli, l'attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilità finanziaria coerente con il merito di credito dei Titoli senior.

Art. 5.

Rating

1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli senior devono avere previamente ottenuto un livello di rating, assegnato da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade. Qualora ai sensi della normativa applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo senior può essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi del Regolamento (UE) 1060/2009 e anch'essa non può essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade.

2. La valutazione del merito di credito, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade, può, in alternativa, essere privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, da intendersi come committente ed unico destinatario ai fini dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 1060/2009. In questo caso, l'agenzia di rating, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, e proposta dalla banca cedente, è approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo dovuto all'agenzia di rating è a carico della banca cedente o della società cessionaria.

3. La società cessionaria si impegna a non richiedere la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei Titoli senior.

4. Il gestore dei crediti in sofferenza (NPLs Servicer) è diverso dalla banca cedente e non appartiene al suo stesso gruppo bancario. L'eventuale decisione dei detentori dei Titoli di cambiare il NPLs Servicer non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI.

Art. 6.

Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine

1. I Titoli senior e, ove emessi, i Titoli mezzanine presentano le seguenti caratteristiche:

a) la remunerazione è a tasso variabile;

b) il rimborso del capitale prima della data di scadenza è parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attività di recupero e incasso dei crediti ceduti;

c) il pagamento degli interessi è effettuato in via posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale e in funzione del valore nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di riferimento.

2. Può essere previsto che la remunerazione dei Titoli mezzanine possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni ovvero sia condizionata a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.

Art. 7.

Ordine di priorità dei pagamenti

1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal NPLs Servicer per la propria attività di gestione secondo i termini convenuti con la società cessionaria, sono impiegati, nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di priorità:

1) eventuali oneri fiscali;

2) somme dovute ai prestatori di servizi;

3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di cui all'articolo 4, lettera *f)*;

4) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato sui Titoli senior;

5) pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria;

6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli senior;

7) ripristino della disponibilità della linea di credito, qualora utilizzata;

8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli mezzanine (se emessi);

9) rimborso del capitale dei Titoli senior fino al completo rimborso degli stessi;

10) rimborso del capitale dei Titoli mezzanine fino al completo rimborso degli stessi;

11) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra forma di remunerazione sui Titoli junior.

Art. 8.

Garanzia dello Stato

1. La garanzia dello Stato è onerosa, può essere concessa solo sui Titoli senior e essa diviene efficace solo quando la banca cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% più 1 dei Titoli junior e, in ogni caso, un ammontare dei Titoli junior e, ove emessi, dei Titoli mezzanine, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della banca e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente, in base ai principi contabili di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione.

2. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta a beneficio del detentore del Titolo senior. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori dei Titoli senior per la loro intera durata.

3. Lo Stato, le amministrazioni pubbliche e le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche non possono acquistare Titoli junior o mezzanine.

Art. 9.

Corrispettivo della garanzia dello Stato

1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole società (credit default swap – CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:

i) BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB+/Ba1 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB-/Baa3/BBB-/BBB L;

ii) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB;

iii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H.

2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell'allegato 1 al presente decreto. Qualora la valutazione del merito di credito di uno degli emittenti ivi considerato sia modificata in modo tale da non ricadere più nei rating sopra indicati, l'emittente sarà escluso dal Paniere CDS.

3. La garanzia è concessa a fronte di un corrispettivo annuo determinato a condizioni di mercato sulla base della seguente metodologia, come dettagliata nella formula di cui all'allegato 2 al presente decreto:

a) si determina il valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel Paniere CDS di riferimento, definito come la media dei prezzi giornalieri a metà mercato (c.d. mid price), o, in assenza, alla media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei sei mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg, utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra);

b) si determina la media semplice dei prezzi dei singoli CDS inclusi nel Paniere CDS di riferimento, calcolati come specificato nella precedente lettera *a)*;

c) il corrispettivo annuo della garanzia è calcolato sul valore residuo dei Titoli senior all'inizio del periodo di pagamento degli interessi ed, è pagato con la stessa modalità degli interessi dei Titoli senior, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, ed è pari:

i) per i primi tre anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a tre anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere *a)* e *b)*;

ii) per i successivi due anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a cinque anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere *a)* e *b)*;

iii) per gli anni successivi, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a sette anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere *a)* e *b)*;

d) il corrispettivo annuo della garanzia deve essere maggiorato di una componente aggiuntiva pari a:

i) 2,70 volte la differenza tra la media di cui alla lettera *c)*, punto *ii)* e quella di cui alla lettera c, punto *i)*, per il quarto e quinto anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati entro la fine del terzo anno;

ii) 8,98 volte la differenza tra la media di cui alla lettera *c)*, punto *iii)* e quella di cui alla lettera c, punto *ii)*, per il sesto e settimo anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati entro la fine del quinto anno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, può variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni del presente articolo e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera *a)*, in conformità delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.

Art. 10.

Ammissione alla garanzia

1. La garanzia è concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della banca cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 11.

Escussione della garanzia

1. La garanzia dello Stato può essere escussa dal detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del Titolo senior, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente articolo. Nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento i detentori dei Titoli senior, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), inviano alla società cessionaria la richiesta per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato; decorsi trenta giorni ed entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera di richiesta alla società cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei Titoli senior, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato.

2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai detentori del Titolo senior alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione, senza aggravio di interessi o spese.

3. Con il pagamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è surrogato nei diritti dei detentori dei Titoli senior e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate sulla contabilità speciale di cui all'articolo 10.

Art. 12.

Risorse finanziarie

1. Per le finalità di cui al presente Capo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2016. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Dette somme sono versate su apposita contabilità speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del presente Capo, derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 13, comma 1.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 13.

Norme di attuazione

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.

Capo III

DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI

Art. 14.

Irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi

1. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislati-

vo 16 novembre 2015, n. 180 nonché alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.

3. La determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 18,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 15.

Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte

1. La cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.

2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.

Art. 16.

Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie

1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.

2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2016.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2016.

5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

Art. 17.

Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 1, lettera *k)*, dopo le parole: «inclusi quelli erogati» sono inserite le seguenti: «, a favore di soggetti diversi da consumatori,»;

b) Nella Parte II, Titolo III, dopo il Capo II-*quater* è inserito il seguente:

«Capo II-*quinquies*
OICR DI CREDITO

Art. 46-*bis*
Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani

1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39.

Art. 46-*ter*
Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia

1. I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il FIA UE è autorizzato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;

b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalità di partecipazione, è analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;

c) le norme del paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. L'equivalenza rispetto alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorità competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza.

2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia. Il FIA UE non può iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, entro i quali la Banca d'Italia può vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia.

3. Ai gestori si applica l'articolo 8, comma 1. La Banca d'Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi e può prevedere altresì che la partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.

5. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 46-*quater*
Altre disposizioni applicabili

1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dell'articolo 128-*bis*, e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4 del presente decreto.

2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 è tenuto il gestore del FIA. ».

2. All'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prima delle parole: «La ritenuta di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO *1*

PANIERI CDS

1) Primo Paniere
(utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB-/Baa3/BBB-/BBB L)

UBI BANCA SPA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO
ENEL SPA
ACEA SPA
TELECOM ITALIA SPA
FINMECCANICA SPA
MEDIOBANCA SPA

2) Secondo Paniere
(utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB)

UBI BANCA SPA
MEDIOBANCA SPA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO SPA
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ENEL SPA
ACEA SPA
ATLANTIA SPA

3) Terzo Paniere
(utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)

UBI BANCA SPA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO SPA
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ENEL SPA
ACEA SPA
ENI SPA
ATLANTIA SPA

ALLEGATO *2*

Formula di prezzo

(1) Negli anni 1, 2 e 3 viene pagato il CDS di riferimento a 3 anni. Negli anni 4 e 5 viene pagato il CDS di riferimento a 5 anni più un premio P_{3-5y}. Negli anni 6 e 7 viene pagato il CDS di riferimento a 7 anni più un premio P_{5-7y}. Negli anni successivi viene pagato il CDS di riferimento a 7 anni.

(2) I premi P_{3-5y} e P_{5-7y} vengono calcolati in base alle due seguenti ipotesi:

a. L'ammontare residuo della tranche senior garantita diminuisce linearmente fino a 0 su un periodo di 7 anni.

b. Il tasso di sconto applicabile è 2%.

(3) In base a queste ipotesi, il premio P_{3-5y} è calcolato in modo tale che il valore scontato dei flussi di cassa pagati fino all'anno 5 in base allo schema corrisponda al valore ipotetico nel caso in cui fosse stato pagato il valore corrispondente al CDS di riferimento a 5 anni per tutti gli anni dall'1 al 5.

Allo stesso modo, il premio P_{5-7y} è calcolato in modo tale che il valore scontato dei flussi di cassa pagati fino all'anno 7 in base allo schema corrisponda al valore ipotetico nel caso in cui fosse stato pagato il valore corrispondente al CDS di riferimento a 7 anni per tutti gli anni dall'1 al 7.

(4) Dunque, i premi applicabili sono calcolati

a. Per gli anni 4 e 5:

P_{3-5y} ***= 2.70 volte (Spread CDS 5 anni – Spread CDS 3 anni)***

b. Per gli anni 6 e 7:

P_{5-7y} ***= 8.98 volte (Spread CDS 7 anni – Spread CDS 5 anni)***

(5) I fattori 2.70 e 8.98 nelle due formule di cui sopra sono costanti e fissi per l'intera durata dello schema, ma dipendono dalle ipotesi (a) e (b) formulate nel punto (2). Ne è mostrata la derivazione matematica di seguito.

(6) I flussi di cassa da pagare alla fine di ogni periodo di pagamento degli interessi sono calcolati in base al tasso applicabile ciascun anno secondo quanto definito nel punto (1), applicato all'ammontare della tranche senior effettivamente in essere all'inizio di ogni periodo di pagamento degli interessi.

Derivazione

(7) Secondo quanto al punto (3) di cui sopra, si può delineare la seguente equazione:

$$\sum_{i=1}^{5} CDS_{5y} * F(t_{i-1}) * DF(t_i) = \sum_{i=1}^{3} CDS_{3y} * F(t_{i-1}) * DF(t_i) + \sum_{i=4}^{5} (CDS_{5y} + P_{3-5y}) * F(t_{i-1}) * DF(t_i)$$

Dove CDS_{3y} e CDS_{5y} corrispondono agli spread CDS di riferimento a 3 e 5 anni, $F(t_i)$ corrisponde alla funzione dei recuperi cumulati, espressa in base all'ammontare in essere della tranche senior al tempo t_i, $DF(t_i)$ consiste nel fattore di sconto applicabile al tempo t_i, e P_{3-5y} corrisponde al premio applicabile negli anni 4 e 5.

(8) Questa equazione può essere risolta facilmente per il valore del premio P_{3-5y}:

$$P_{3-5y} = \left(CDS_{5y} - CDS_{3y}\right) * \sum_{i=1}^{3} F(t_{i-1}) * DF(t_i) \Big/ \sum_{i=4}^{5} F(t_{i-1}) * DF(t_i)$$

(9) Lo stesso tipo di calcolo può essere fatto per i premi applicabili negli anni 6 e 7:

$$\sum_{i=1}^{7} CDS_{7y} * F(t_{i-1}) * DF(t_i) = \sum_{i=1}^{5} CDS_{5y} * F(t_{i-1}) * DF(t_i) + \sum_{i=6}^{7} (CDS_{7y} + P_{5-7y}) * F(t_{i-1}) * DF(t_i)$$

$$P_{5-7y} = \left(CDS_{7y} - CDS_{5y}\right) * \sum_{i=1}^{5} F(t_{i-1}) * DF(t_i) \Big/ \sum_{i=6}^{7} F(t_{i-1}) * DF(t_i)$$

(10) Secondo le ipotesi del punto (2), le espressioni delle funzioni $F(t_i)$ e $DF(t_i)$ sono date da:

$$F(t_i) = 7 - t_i / 7 \; (decremento\ lineare\ su\ 7\ anni)$$

$$DF(t_i) = 1 / (1 + r)^{t_i} \; (fattore\ di\ sconto\ al\ tasso\ r)$$

(11) Sostituendo queste espressioni delle funzioni nelle equazioni del punto (8) e (9), e, secondo le ipotesi del punto (2), utilizzando un tasso di sconto al 2%, è possibile calcolare i valori di P_{3-5y} e P_{5-7y}:

$$P_{3-5y} = (7(1 + r)^4 + 6(1 + r)^3 + 5(1 + r)^2) / (7 + 4r) * \left(CDS_{5y} - CDS_{3y}\right)$$

$$= 2.70 * \left(CDS_{5y} - CDS_{3y}\right)$$

$$P_{3-5y} = (7(1 + r)^6 + 6(1 + r)^5 + 5(1 + r)^4 + 4(1 + r)^3 + 3(1 + r)^2) / (3 + 2r) * \left(CDS_{7y} - CDS_{5y}\right)$$

$$= 8.98 * \left(CDS_{7y} - CDS_{5y}\right)$$

16G00025

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 gennaio 2016.

Rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;

Visto l'art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della aliquota di compartecipazione;

Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e dell'art. 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Tabella 1);

Considerato che l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha incrementato, a decorrere dall'anno di imposta 2011, dello 0,33 per cento l'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al comma 2, lettera *a)*, prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che, nel rinviare all'anno 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha confermato per gli anni dal 2013 al 2016 i criteri di determinazioni dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 10 novembre 2014 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2013 (Tabella 2);

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 20 ottobre 2015;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Decreta:

Art. 1.

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 50,15 per cento per l'anno 2013.

2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 1 e 2, in conto competenza per l'anno 2011.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2016

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 189

TABELLA 1

TRASFERIMENTI SOPPRESSI 2013

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	PARTE CORRENTE						PARTE CAPITALE		TOTALE
	CAP 3790 (ex 5951) TESORO Indennizzo di usura	CAP 3862 TESORO Riduzione sovrattassa diesel	CAP 3742 (ex 5934) ARIET	CAP 2700 (ex 5941) Ex - FSN di parte corrente	Art.1, comma 59, legge 311/2004 (asili nido)	TOTALE (A)	CAP 9100 (ex 7400) Ex - FSN di parte capitale	TOTALE (B)	GENERALE (A) + (B)
PIEMONTE	1.332.459	3.377.112	24.157.271	4.734.913.264	10.771.741	4.774.551.847	6.197.483	6.197.483	4.780.749.330
LOMBARDIA	1.010.190	7.498.438	48.854.757	8.235.613.417	21.224.568	8.314.201.369	13.427.879	13.427.879	8.327.629.249
VENETO	916.711	5.335.516	13.670.614	4.804.811.127	10.915.264	4.835.649.232	6.713.940	6.713.940	4.842.363.172
LIGURIA	383.727	996.762	6.077.665	1.762.072.172	4.528.791	1.774.059.117	2.582.284	2.582.284	1.776.641.402
EMILIA ROMAGNA	1.124.843	4.303.119	22.128.629	4.578.939.080	10.580.700	4.617.076.371	6.197.483	6.197.483	4.623.273.854
TOSCANA	926.007	2.634.963	17.457.793	4.049.548.487	9.831.893	4.080.399.143	5.164.569	5.164.569	4.085.563.712
UMBRIA	268.041	1.215.223	168.881	1.104.918.591	2.462.566	1.109.033.303	1.032.914	1.032.914	1.110.066.216
MARCHE	657.450	1.786.424	1.854.597	1.765.872.905	4.013.127	1.774.184.503	2.065.828	2.065.828	1.776.250.330
LAZIO	777.784	4.933.196	20.113.414	4.727.949.165	12.900.636	4.766.674.195	7.746.853	7.746.853	4.774.421.049
ABRUZZO	627.495	1.452.277	2.876.665	1.596.195.311	3.676.756	1.604.828.504	2.065.828	2.065.828	1.606.894.331
MOLISE	116.719	502.513	-	497.161.859	1.196.497	498.977.588	516.457	516.457	499.494.045
CAMPANIA	708.062	5.370.119	-	7.306.401.519	14.974.371	7.327.454.071	11.878.509	11.878.509	7.339.332.580
PUGLIA	588.761	4.861.925	2.582	5.299.433.423	10.465.368	5.315.352.059	6.197.483	6.197.483	5.321.549.542
BASILICATA	242.218	921.359	593.925	848.375.060	1.845.657	851.978.220	1.549.371	1.549.371	853.527.591
CALABRIA	687.921	1.808.632	5.243.587	2.800.873.284	6.168.469	2.814.781.893	4.131.655	4.131.655	2.818.913.548
TOTALE RSO	10.368.389	46.997.578	163.200.380	54.113.078.664	125.556.404	54.459.201.415	77.468.535	77.468.535	54.536.669.949

TABELLA 2

CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 2013

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	fabbisogno sanità coperto (*) (a)	IRAP totale (1)	Oneri gestione (2)	Ex fondo perequativo (3)	IRAP sanità (b)=(1-2-3)	Add. IRPEF 1,23% (c)	Entrate proprie (stima) (d)	FSN corrente (e)=(a)-(b)-(c)-(d)
PIEMONTE	7.808.120.233	2.269.985.404	0	108.972.406	2.161.012.998	745.098.000	167.095.971	**4.734.913.264**
LOMBARDIA	17.509.284.540	7.111.762.533	0	13.944.336	7.097.818.197	1.831.164.000	344.688.926	**8.235.613.417**
VENETO	8.573.462.568	2.813.224.188	0	22.207.647	2.791.016.541	789.656.000	187.978.900	**4.804.811.127**
LIGURIA	2.856.241.707	859.076.983	0	110.005.320	749.071.663	282.368.000	62.729.872	**1.762.072.172**
EMILIA ROMAGNA	8.111.310.454	2.624.929.123	0	46.997.578	2.577.931.545	782.484.000	171.955.829	**4.578.939.080**
TOSCANA	6.733.268.608	2.012.939.077	0	71.271.052	1.941.668.025	603.683.000	138.369.096	**4.049.548.487**
UMBRIA	1.602.246.743	393.617.492	0	63.007.742	330.609.750	132.687.000	34.031.402	**1.104.918.591**
MARCHE	2.709.119.961	715.812.224	0	55.777.345	660.034.879	225.745.000	57.467.177	**1.765.872.905**
LAZIO	9.463.672.141	3.932.514.851	0	286.117.122	3.646.397.729	927.132.000	162.193.247	**4.727.949.165**
ABRUZZO	2.247.226.240	558.645.836	0	114.136.975	444.508.861	164.985.000	41.537.068	**1.596.195.311**
MOLISE	588.037.760	118.957.243	0	76.952.078	42.005.165	35.918.000	12.952.736	**497.161.859**
CAMPANIA	9.349.531.720	1.894.167.649	0	559.839.279	1.334.328.370	545.586.000	163.215.831	**7.306.401.519**
PUGLIA	6.754.291.751	1.309.853.906	0	383.727.476	926.126.430	415.381.000	113.350.898	**5.299.433.423**
BASILICATA	991.117.319	214.189.776	74.370	149.772.501	64.342.905	61.473.000	16.926.354	**848.375.060**
CALABRIA	3.139.247.520	554.213.003	0	446.218.761	107.994.242	182.961.000	47.418.994	**2.800.873.284**
TOTALE RSO	**88.436.179.265**	**27.383.889.286**	**74.370**	**2.508.947.616**	**24.874.867.300**	**7.726.321.000**	**1.721.912.301**	**54.113.078.664**

(*) Delibera CIPE n. 53/2014

16A01128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Francica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Francica (Vibo Valentia);

Considerato altresì che, in data 29 dicembre 2015, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Francica (Vibo Valentia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Francica (Vibo Valentia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vincenzo Cupi.

Il citato amministratore, in data 29 dicembre 2015, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Francica (Vibo Valentia).

Roma, 22 gennaio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Pastrengo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pastrengo (Verona);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 7 dicembre 2015, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pastrengo (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Nicola Noviello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pastrengo (Verona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Alberto Varolo.

Il citato amministratore, in data 7 dicembre 2015, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 29 dicembre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pastrengo (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Nicola Noviello.

Roma, 22 gennaio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01021

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 2015.

Apporto di immobile di proprietà dello Stato al fondo i3-Università.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito "art. 33");

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 33, in forza del quale l'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-*ter* e 8-*quater* del medesimo articolo è sospensivamente condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione;

Visto il comma 7 dell'art. 33, ai sensi del quale agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito "decreto-legge 351");

Visto il comma 8-*ter* dell'art. 33, il quale prevede che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1 del medesimo art. 33, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351, la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari e che ai predetti fondi possano, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 351, concernente il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 351, in forza del quale l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile; tali decreti dirigenziali hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013 che ha costituito, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, la Società per azioni denominata "Investimenti Immobiliari Italiani Società di gestione del risparmio società per azioni" (di seguito "la Società") per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento immobiliari chiusi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 12 maggio 2015, che avvia, ai sensi dell'art. 33, la costituzione del fondo comune di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobliari, nonché trasferire o conferire anche il patrimonio immobiliare delle Università statali, denominato "i3 – Università", già istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 23 dicembre 2014;

Visto il regolamento di gestione del fondo "i3 – Università", approvato con delibera del Consiglio di amministrazione della Società del 23 dicembre 2014 (di seguito "Regolamento");

Visto il decreto dell'Agenzia del demanio in data 11 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 marzo 2015, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo, tra i quali è incluso l'immobile denominato "ex Manifattura Tabacchi", sito in via Crisanzio – Bari (di seguito "l'Immobile");

Vista la nota n. U0758/15 del 7 aprile 2015, con la quale la Società chiede all'Agenzia del demanio di verificare la presenza di ulteriori cespiti di patrimonio disponibile, aventi caratteristiche idonee all'apporto al Fondo "i3 – Università";

Vista la nota n. 7059 del 9 aprile 2015, con la quale l'Agenzia del demanio riferisce di aver sottoposto all'attenzione della società tutti gli immobili al momento rispondenti ai criteri selettivi indicati dalla stessa società e, nel contempo, si rende disponibile a sottoporre all'esame della Società tutti gli ulteriori beni che, rispondenti ai criteri selettivi, dovessero nel tempo pervenire nella propria disponibilità;

Vista la nota n. 2755/15 dell'8 ottobre 2015 con la quale la Società ha trasmesso i risultati provvisori dell'attività estimale e della relazione di due diligence effettuata in data 24 marzo 2015 dalla società CBRE Valuation Spa, incaricata in qualità di esperto indipendente;

Vista la nota prot. U2789/15 del 12 ottobre 2015 con la quale la Società, sulla base degli esiti delle analisi tecnico-economiche ha individuato l'Immobile quale bene da inserire nel decreto di apporto al fondo "i3 – Università";

Vista la nota n. 20336 del 12 novembre 2015 con la quale l'Agenzia del demanio ha prestato il proprio assenso, per quanto di competenza, al conferimento dell'immobile al fondo "i3-Università";

Vista la nota della società n. U/3182 del 12 novembre 2015, con la quale ha comunicato che per l'Immobile non è necessario alcun processo di valorizzazione urbanistica;

Vista la valutazione effettuata dalla società CBRE Spa in data 19 novembre 2015 per l'Immobile oggetto di apporto al fondo i3-Università, nel quale vengono indicati due valori, rispettivamente, il valore di mercato, alla data del 19 novembre 2015, pari ad euro 1.020.000,00 ed il valore di apporto pari ad euro 1.000.000,00 al netto dello sconto di apporto del 2%;

Vista la nota n. 93218 del 25 novembre 2015 con la quale la Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiesto all'Agenzia del demanio la verifica di congruità per l'Immobile;

Vista la nota 2015/21498/CG del 2 dicembre 2015 con la quale l'Agenzia del demanio rende noto che la Commissione di congruità, con verbale n. 2015/18936/CG del 21 ottobre 2015, ha congruito la valutazione di stima dell'Immobile per l'importo di euro 1.000.000,00 effettuata dall'esperto indipendente in data 24 marzo 2015, successivamente confermatata con il rapporto di valutazione definitivo del 19 novembre 2015;

Considerato che le disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge 351, in materia di garanzia per vizi e per evizione, non risultano compatibili con l'art. 33, comma 4;

Preso atto che per l'immobile di cui all'art. 1 del presente decreto, riconosciuto come bene culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004, è stata rilasciata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Commissione regionale per il patrimonio della Puglia, con provvedimento n. 93 del 24 agosto 2015, l'autorizzazione all'alienazione, con prescrizioni e condizioni, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 351, è individuato l'immobile cielo/terra - ubicato a Bari, in via Scipione Crisanzio n. 183 a/b/c/d/e e via Ravanas n. 233, denominato "ex Manifattura Tabacchi", identificato al Catasto terreni al foglio 95, particella 155 e al Catasto fabbricati al foglio 95, particella 155 sub 5 e sub 6, del Comune di Bari - per il conferimento al fondo immobiliare "i3-Università", a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'immobile è conferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, comprendente anche gli accessori e le pertinenze ad esso relativi, ancorchè non espressamente individuati nel decreto dell'Agenzia del demanio citato in premessa.

Art. 2.

A fronte del conferimento di cui all'art. 1, il fondo "i3-Università" corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze, quale corrispettivo, un numero di quote pari al valore dell'immobile di euro 1.000.000,00 - corrispondente all'importo stimato dall'esperto indipendente nominato dalla Società, congruito dall'apposita Commissione dell'Agenzia del demanio - diviso per il valore nominale unitario della singola quota, pari ad euro 500.000,00.

Le quote emesse dal fondo "i3 – Università" sono sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità previste dal Regolamento, quale corrispettivo per il conferimento dell'immobile apportato, in unica soluzione. Le quote sottoscritte saranno gestite in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 8 del regolamento e saranno depositate presso Monte Titoli SpA.

Nel caso in cui il fondo "i3 – Università" non raggiunga, nel termine di 24 mesi dalla sua istituzione, l'ammontare minimo per l'operatività previsto dall'art. 1.4 del regolamento, si procederà alla revoca del presente decreto ed alla retrocessione dell'immobile allo Stato. La revoca è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Al conferimento in oggetto non si applicano le garanzie di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351.

Art. 4.

Il fondo immobiliare "i3 – Università" sarà immesso nel possesso giuridico dell'Immobile all'atto dell'apporto, mediante sottoscrizione congiunta da parte dell'Agenzia del demanio e della società di apposito verbale di consegna. La società, ai sensi del comma 8-*quinquies* dell'art. 33, si farà carico delle attività di regolarizzazione catastale dell'immobile apportato e provvederà alle conseguenti attività di trascrizione e di voltura. Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali, individuate dall'Agenzia del demanio, non incidono sulla titolarità del diritto sull'immobile.

Art. 5.

Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 30 dicembre 2015

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 169

16A01109

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 gennaio 2016.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sassovivo», in Comune di Foligno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il decreto dirigenziale 13 febbraio 2014, n. 4138, con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sassovivo» in comune di Foligno (Perugia) in quanto la Società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, dell'allora vigente D.M. 12 novembre 1992, n .542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare della concessione mineraria dove sgorga l'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 29 luglio 2015;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 gennaio 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sassovivo» in comune di Foligno (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 28 gennaio 2016

Il direttore generale: GUERRA

16A01102

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 dicembre 2015.

Attribuzione di ulteriori risorse finanziarie agli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative di cui al decreto 24 settembre 2014.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'art. 23, comma 2, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto, altresì, il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede, tra l'altro, che per ciascuna delle finalità del Fondo per la crescita sostenibile sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, con cui si è proceduto al riordino del regime di aiuto in favore delle start-up innovative (cosiddetto “Smart & Start”), destinando alla copertura finanziaria dell’intervento, tra le altre, risorse a valere sul Fondo per la crescita sostenibile pari a 70 milioni di euro;

Vista la circolare del Ministro dello sviluppo economico 10 dicembre 2014, n. 68032, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2014, recante i criteri e le modalità di concessione, su tutto il territorio nazionale, delle agevolazioni ai sensi del predetto decreto ministeriale 24 settembre 2014, con la quale il termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione è stato fissato al 16 febbraio 2015;

Vista la nota n. 20242/AD in data 16 novembre 2015 con la quale l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, soggetto gestore del predetto intervento Smart & Start, comunica al Ministero dello sviluppo economico l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie destinate all’agevolazione delle iniziative localizzate nelle regioni del Centro-Nord, costituite dai 70 milioni di euro del Fondo per la crescita sostenibile dianzi menzionati, e che risultano pertanto prive di copertura circa 200 domande presentate da imprese dei predetti territori, per un importo complessivo di agevolazioni concedibili stimato in circa 30 milioni di euro;

Visto l’art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 24 settembre 2014, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico possono essere individuate ulteriori risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui allo stesso decreto 24 settembre 2014;

Considerata la disponibilità di risorse del Fondo per la crescita sostenibile, al netto degli impegni già assunti, utili ad assicurare un’ulteriore copertura finanziaria dell’intervento;

Ritenuto di destinare risorse a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 20 milioni di euro, per la prosecuzione dell’intervento Smart & Start nelle regioni del Centro-Nord, al fine di sostenere i programmi di investimento delle start-up innovative localizzate in tali territori, fatta salva la possibilità di destinare ulteriori risorse sulla base degli esiti delle attività istruttorie sulle domande di agevolazione ad oggi prive di copertura finanziaria;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla pertinente sezione del Fondo per la crescita sostenibile la somma dianzi indicata, a valere sulle risorse del Fondo destinabili a nuovi interventi;

Decreta:

Art. 1.

1. Una quota pari a euro 20.000.000,00 delle risorse disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile è attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all’art. 23, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed è destinata al finanziamento degli interventi in favore delle start-up innovative, di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014 menzionato in premessa, localizzate nelle regioni del Centro-Nord: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Molise, Abruzzo (escluso il cosiddetto territorio del cratere sismico aquilano).

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, presenti nella contabilità speciale n. 1201, sono trasferite al soggetto gestore degli interventi di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014, l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, con le modalità previste da un apposito atto integrativo alla convenzione stipulata ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello stesso decreto ministeriale 24 settembre 2014. Nel medesimo atto è regolata la procedura di rientro al Fondo per la crescita sostenibile delle somme derivanti dalla restituzione da parte delle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati concessi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 248

16A01107

DECRETO 28 gennaio 2016.

Nomina del commissario straordinario della SS71 Produzioni S.p.a., in Arezzo, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive modifiche ed integrazioni, recante la «Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 19 gennaio 2016 con il quale il Tribunale di Arezzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ha dichiarato l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria della SS71 Produzioni S.p.A. (già Cantarelli & C. S.p.A.) con sede legale in Arezzo, località Rigutino SS71 (cod. fisc. 00100730514 - n. REA AR 57251);

Visto l’art. 38 del sopra citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il quale dispone che il Ministro dell’industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l’apertura della procedura;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, concernente il «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Ritenuto di nominare commissario straordinario l'avv. Leonardo Romagnoli, in possesso dei requisiti di professionalità di cui al D.M. 10 aprile 2013;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del citato decreto legislativo n. 270/1999 in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della SS71 Produzioni S.p.A. è nominato commissario l'avv. Leonardo Romagnoli, nato a Firenze, il 20 agosto 1961, C.F. RMGLRD61M20D612O.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Arezzo;

alla Camera di commercio competente per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Toscana;

al comune di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento viene trasmesso al competente ufficio per la pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Roma, 28 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01106

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 febbraio 2016.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il rientro nella gestione ordinaria delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità derivante dal rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Regione Puglia. (Ordinanza n. 318).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed, in particolare, i commi 4-*ter* e 4-*quater*;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti gli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di politica agricola comune;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la sopracitata direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di recepimento della predetta direttiva CE;

Vista la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 recante "misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana", adottato al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti alla decisione della Commissione sopra citata;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 marzo 2015 recante "definizione delle misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona infetta della provincia di Lecce per l'eradicazione ed il controllo di Xylella fastidiosa (Well e Raju)";

Vista la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015, recante "nuove disposizioni in materia di contrasto al batterio della Xylella fastidiosa" che abroga la precedente decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015 recante "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" che recepisce le disposizioni di cui alla decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015 e che abroga i precedenti decreti ministeriali del 26 settembre 2014 e 17 marzo 2015;

Visto, in particolare, l'art. 22 del sopra citato decreto ministeriale 19 giugno 2015, che prevede la possibilità di disporre interventi diretti per adempiere alle disposizioni contenute nel decreto medesimo, in caso di motivata necessità, e il successivo art. 23 che prevede la possibilità di riconoscere un contributo finanziario per l'esecuzione delle misure di lotta obbligatoria, da determinarsi nei limiti delle risorse stanziate per la dichiarazione dello stato di emergenza e per la dichiarazione dello stato di calamità e da attuare, secondo previsioni contenute nel piano del Commissario delegato;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015, n. 228 dell'11 marzo 2015, n. 241 del 22 aprile 2015, n. 265 del 3 luglio 2015 e n. 286 del 18 settembre 2015;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2015 con la quale sono state riconfigurate le competenze del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015 con riferimento agli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14 del richiamato decreto ministeriale 19 giugno 2015, nonché, nel ravvisare la necessità di provvedere alla corresponsione di contributi a titolo di ristoro dei danni subiti a causa della diffusione del batterio patogeno Xylella fastidiosa nella Regione Puglia, è stato disposto che con successivi provvedimenti si sarebbe proceduto all'individuazione, sia in ambito nazionale che comunitario, di apposite risorse finanziarie da destinate a tale scopo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2015 con la quale è stato prorogato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in rassegna, ed è stato disposto che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile si provveda all'integrazione delle competenze del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015 con riferimento agli articoli 22 e 23 del richiamato decreto ministeriale 19 giugno 2015 al fine di assicurare l'avvio da parte del medesimo dell'attività di corresponsione dei predetti contributi, a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lett. *b)*, *c)* e *d)* della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015;

Considerato che il 5 febbraio cesserà lo stato di emergenza di cui alle richiamate deliberazioni ed è, pertanto, necessario provvedere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge n. 225/1992;

Dato atto che l'azione di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Regione Puglia, in regime ordinario, è disciplinata dalle vigenti disposizioni unionali e nazionali;

Acquisita l'intesa della regione Puglia con nota prot. n. 441 del 28 gennaio 2016;

D'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. A decorrere dal 6 febbraio 2016 la Regione Puglia provvede in via ordinaria a attuare gli interventi conseguenti alla situazione di criticità derivante dal rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio di competenza.

2. Il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015 elabora, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale*, una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati e degli interventi posti in essere con relativo quadro economico. La relazione di cui al presente comma viene trasmessa al Dipartimento della protezione civile, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alla Regione Puglia.

3. Entro il termine di cui al comma 2, relativamente alle risorse residue giacenti sulla contabilità speciale n. 5873, aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, della citata ordinanza n. 225/2015 ed al medesimo intestata, il Commissario delegato provvede:

a) al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo;

b) al versamento al bilancio della Regione Puglia delle risorse residue provenienti dal bilancio della medesima Regione.

4. All'esito delle attività di cui al comma 3, il Commissario delegato avvia le procedure per la chiusura della contabilità speciale n. 5873 sopra citata.

5. Le risorse già trasferite all'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della Regione Puglia di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della richiamata ordinanza n. 225/2015, rimangono nella disponibilità della medesima Agenzia.

6. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2016

Il Capo del Dipartimento
CURCIO

16A01108

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 dicembre 2015.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Holoclar», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1567/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 22 del 28.1.2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 27 marzo 2015 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio al 28 febbraio 2015 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Vista la lettera dell'Ufficio di Farmacovigilanza del 24 novembre 2015 (protocollo FV/119731/P) con la quale viene autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale Holoclar.

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 20-23 aprile 2015;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura: HOLOCLAR,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attività HTA nel settore farmaceutico, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'articolo 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 dicembre 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaci di nuova registrazione.

HOLOCLAR

Codice ATC - Principio Attivo: S01XA19 - Cellule epiteliali corneali umane espanse ex vivo e contenenti cellule staminali.

Titolare: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

GUUE: 27/03/2015.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

Trattamento di pazienti adulti affetti da deficit di cellule staminali limbari da moderato a grave (definito dalla presenza di neovascolarizzazione superficiale della cornea in almeno due quadranti, con coinvolgimento della parte centrale della cornea e grave compromissione dell'acuità visiva), unilaterale o bilaterale, causato da ustioni oculari da agenti fisici o chimici. Per la biopsia sono necessari almeno 1-2 mm2 di tessuto limbare non danneggiato.

Modo di somministrazione.

Questo medicinale è destinato al solo uso autologo. Holoclar deve essere somministrato da un chirurgo opportunamente addestrato e qualificato ed è limitato al solo uso ospedaliero.

Per impianto.

I dettagli tecnici completi delle procedure associate all'uso di Holoclar sono forniti nel materiale educazionale.

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/987/001 - AIC: 043909011/E In base 32: 19VZWM.

79.000-316.000 CELLULE/CM2 - TESSUTO VIVENTE DA COLTURA DI CELLULE - IMPIANTO - CONTENITORE CON TAPPO A VITE (ACCIAIO INOSSIDABILE) - 3,8 CM2 - 1 IMPIANTO.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo Article 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.

Le seguenti misure aggiuntive di minimizzazione del rischio sono necessarie per l'uso sicuro ed efficace del prodotto:

Materiale educazionale per operatori sanitari che fornisca una preparazione all'uso appropriato del prodotto e alla minimizzazione dei rischi e che si concentri sui seguenti elementi chiave:

- Selezione dei pazienti;

- Tracciabilità dei pazienti e utilizzo di identificatori;

- Biopsia, impianto e cure di follow-up;

- Controindicazioni all'uso di colliri contenenti benzalconio cloruro;

- Rischio di glaucoma e blefarite;

- Incoraggiamento ad arruolare pazienti nel registro;

- Segnalazione degli effetti indesiderati sospetti;

Il materiale educazionale deve includere anche un Manuale educazionale e un programma di formazione che deve prevedere la verifica della comprensione da parte dei medici delle informazioni fornite.

Materiale educazionale per pazienti e/o caregiver che si concentri sui seguenti elementi chiave:

- Controindicazioni all'uso di colliri contenenti benzalconio cloruro;

- Effetti indesiderati del trattamento post-trapianto con antibiotici e corticosteroidi;

- Informazioni per i pazienti relative al registro;

- Segnalazione degli effetti indesiderati sospetti.

Obbligo specifico di completare le misure post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni.

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni, pertanto ai sensi dell'articolo 14, par. 7 del regolamento (CE) 726/2004, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Termine
Studio interventistico multinazionale, multicentrico, prospettico, in aperto, non controllato (HLSTM03) per valutare l'efficacia e la sicurezza del trapianto di cellule staminali limbari autologhe coltivate per il ripristino dell'epitelio corneale in pazienti con deficit di cellule staminali limbari dovuto a ustioni oculari.	Relazione finale sullo studio clinico, dicembre 2020.

Regime di prescrizione proposto:

Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

16A00814

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sandimmun».

Estratto determina V&A n. 92 del 19 gennaio 2016

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale SANDIMMUN.

Numero di procedura: n. DE/H/4002/001-005/II/004.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale SANDIMMUN, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025306010 - «100 mg/ml soluzione orale» flacone 50 ml + 2 siringhe;

A.I.C. n. 025306022 - «50 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 025306034 - «25 mg capsule molli» 50 capsule;

A.I.C. n. 025306046 - «50 mg capsule molli» 50 capsule;

A.I.C. n. 025306059 - «100 mg capsule molli» 30 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Novartis Europharm LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Camberley, Frimley Business Park, CAp GU167SR, Regno Unito.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00800

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Intesticort».

Estratto determina V&A n. 93 del 19 gennaio 2016

Autorizzazione delle variazioni: Rinnovo Autorizzazione e ulteriori modifiche degli stampati, relativamente al medicinale INTESTICORT.

Numeri di procedura:

n. UK/H/0334/001/R/002;

n. UK/H/0334/001/II/017;

n. UK/H/0334/001/II/029/G.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Dr. Falk Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Freiburg, Leinenweberstrasse, 5, cap D-79108, Germania (DE).

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00801

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Afluria».

Estratto determina V&A n. 88 del 19 gennaio 2016

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale AFLURIA.

Numero di procedura: n. DE/H/1938/001/II/068

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del Foglio illustrativo, relativamente al medicinale Afluria, nelle forme e confezioni:

043216011 - "sospensione iniettabile in siringa pre-riempita" 1 siringa da 0,5 ml con ago inserito

043216023 - “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe da 0,5 ml con ago inserito

043216035 - “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa da 0,5 ml senza ago inserito

043216047 - “sospensione iniettabile in siringa pre-riempita “ 10 siringhe da 0,5 ml senza ago inserito

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: BIOCSL GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in EMIL-VON-BEHRING-STR. 76, cap 35041, Germania (DE)

Stampati

1. Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all’etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00815

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiorfix».

Estratto determina V&A n. 89 del 19 gennaio 2016

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.3.b) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione (PASS), o ancora le conclusioni della valutazione effettuata dall’autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006. Attuazione di una o più modifiche che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve suffragare con nuove informazioni complementari, relativamente al medicinale TIORFIX.

Numero di procedura: n. SE/H/1342/001-003/II/038

È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del Foglio illustrativo, relativamente al medicinale Tiorfix, nelle forme e confezioni:

037518014 - “100 mg capsule rigide” 6 capsule in blister PVC/PVDC/AL

037518026 - “100 mg capsule rigide” 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL

037518038 - “100 mg capsule rigide” 100 (5×20) capsule in blister PVC/PVDC/AL

037518040 - “100 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVC/PVDC/AL

037518053 - “30 mg granulato per sospensione orale” 10 bustine in CARTA/AL/PE - bambini

037518065 - “30 mg granulato per sospensione orale” 16 bustine in CARTA/AL/PE - bambini

037518077 - “30 mg granulato per sospensione orale” 20 bustine in CARTA/AL/PE - bambini

037518089 - “30 mg granulato per sospensione orale” 30 bustine in CARTA/AL/PE - bambini

037518091 - “30 mg granulato per sospensione orale” 50 bustine in CARTA/AL/PE - bambini

037518103 - “30 mg granulato per sospensione orale” 100 bustine in CARTA/AL/PE - bambini

037518115 - “10 mg granulato per sospensione orale” 10 bustine in CARTA/AL/PE - prima infanzia

037518127 - “10 mg granulato per sospensione orale” 16 bustine iN CARTA/AL/PE - prima infanzia

037518139 - “10 mg granulato per sospensione orale” 20 bustine in CARTA/AL/PE - prima infanzia

037518141 - “10 mg granulato per sospensione orale” 30 bustine in CARTA/AL/PE - prima infanzia

037518154 - “10 mg granulato per sospensione orale” 50 bustine in CARTA/AL/PE - prima infanzia

037518166 - “10 mg granulato per sospensione orale” 100 bustine in CARTA/AL/PE - prima infanzia

037518178 - “100 mg capsule rigide” 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Bioprojet Europe LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Dublin 2, 29 Earlsfort Terrace, Irlanda (IE)

Stampati

1. Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all’etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00816

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicanova».

Estratto determina V&A n. 90 del 19 gennaio 2016

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale BICANOVA.

Numero di procedura: n. DE/H/0438/001-003/II/016.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale BICANOVA, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 037096017 - «1,5% glucosio» 4 sacche da 1500 ml con sistema STAYSAFE;

A.I.C. n. 037096029 - «1,5% glucosio» 4 sacche da 2000 ml con sistema STAYSAFE;

A.I.C. n. 037096031 - «1,5% glucosio» 4 sacche da 2500 ml con sistema STAYSAFE;

A.I.C. n. 037096043 - «1,5% glucosio» 4 sacche da 3000 ml con sistema STAYSAFE;

A.I.C. n. 037096056 - «2,3% glucosio» 4 sacche da 1500 ml con sistema STAYSAFE;

A.I.C. n. 037096068 - «2,3% glucosio» 4 sacche da 2000 ml con sistema STAYSAFE;

A.I.C. n. 037096070 - «2,3% glucosio» 4 sacche da 2500 ml con sistema STAYSAFE;

A.I.C. n. 037096082 - «2,3% glucosio» 4 sacche da 3000 ml con sistema STAYSAFE;

A.I.C. n. 037096094 - «4,25% glucosio» 4 sacche da 1500 ml con sistema STAYSAFE;

A.I.C. n. 037096106 - «4,25% glucosio» 4 sacche da 2000 ml con sistema STAYSAFE;

A.I.C. n. 037096118 - «4,25% glucosio» 4 sacche da 2500 ml con sistema STAYSAFE;

A.I.C. n. 037096120 - «4,25% glucosio» 4 sacche da 3000 ml con sistema STAYSAFE;

A.I.C. n. 037096132 - «1,5% glucosio» 4 sacche da 3000 ml con sistema SLEEP SAFE;

A.I.C. n. 037096144 - «2,3% glucosio» 4 sacche da 3000 ml con sistema SLEEP SAFE;

A.I.C. n. 037096157 - «4,25% glucosio» 4 sacche da 3000 ml con sistema SLEEP SAFE.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Fresen*ius* Medical Care Italia S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano - Cremona (CR), Via Crema, 8 - c.a.p. 26020, Italia, codice fiscale 09291850155.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00817

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibubaby».

Estratto determina V&A n. 91 del 19 gennaio 2016

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e le Variazioni di tipo IB: A.2.b) e C.I.1.a), relativamente al medicinale IBUBABY.

Numeri di procedura:

n. DE/H/0392/001/II/017/G;

n. DE/H/0392/001/IB/018/G.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale IBUBABY, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036165013 - «bambini» sospensione orale 2% bottiglia 100 ml;

A.I.C. n. 036165025 - «bambini» sospensione orale 2% bottiglia 150 ml;

A.I.C. n. 036165037 - «bambini» sospensione orale 2% bottiglia 200 ml.

È inoltre autorizzata la rettifica dello Standard Terms della descrizione delle confezioni da:

A.I.C. n. 036165013 - «bambini» sospensione orale 2% bottiglia 100 ml;

A.I.C. n. 036165025 - «bambini» sospensione orale 2% bottiglia 150 ml;

A.I.C. n. 036165037 - «bambini» sospensione orale 2% bottiglia 200 ml,

a:

A.I.C. n. 036165013 - «bambini 2% sospensione orale» bottiglia 100 ml;

A.I.C. n. 036165025 - «bambini 2% sospensione orale» bottiglia 150 ml;

A.I.C. n. 036165037 - «bambini 2% sospensione orale» bottiglia 200 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Carlo Erba O.T.C. S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma (RM), Via Ardeatina km 23,500 - Frazione loc. Santa Palomba - c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale 08572280157.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00818

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Xyzal», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 1/2016 del 13 gennaio 2016

Medicinale: XYZAL.

Codice A.I.C.: 035666.

Dosaggio/Forma Farmaceutica: «5 mg/ml gocce orali, soluzione» «0,5 mg/ml soluzione orale».

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a.

Procedura: Mutuo Riconoscimento DE/H/0299/002-003/R/004 con scadenza il 06/10/2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A00870

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Latanoprost Mylan Generics Italia», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 8/2016 del 19 gennaio 2016

Medicinale: LATANOPROST MYLAN GENERICS ITALIA.

Confezioni:

039983 010 "50 microgrammi/ml collirio, soluzione" 1 flacone LDPE da 2,5 ml

039983 022 "50 microgrammi/ml collirio, soluzione" 3 flaconi LDPE da 2,5 ml

039983 034 "50 microgrammi/ml collirio, soluzione" 6 flaconi LDPE da 2,5 ml

Titolare AIC: Mylan S.p.a.

Procedura Decentrata NL/H/1407/001/R/001.

Con scadenza il 5 giugno 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A00871

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Valsartan Aurobindo», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 7/2016 del 19 gennaio 2016

Medicinale:

VALSARTAN AUROBINDO.

Confezioni:

040120 014 "40 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 026 "40 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 038 "40 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 040 "40 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 053 "40 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 065 "40 mg compresse rivestite con film" 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 077 "40 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in contenitore pe;

040120 089 "40 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in contenitore pe;

040120 091 "40 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in contenitore pe;

040120 103 "40 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in contenitore pe;

040120 115 "40 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in contenitore pe;

040120 127 "40 mg compresse rivestite con film" 280 compresse in contenitore pe;

040120 139 "80 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 141 "80 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 154 "80 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 166 "80 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 178 "80 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 180 "80 mg compresse rivestite con film" 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 192 "80 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in contenitore pe;

040120 204 "80 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in contenitore pe;

040120 216 "80 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in contenitore pe;

040120 228 "80 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in contenitore pe;

040120 230 "80 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in contenitore pe;

040120 242 "80 mg compresse rivestite con film" 280 compresse in contenitore pe;

040120 255 "160 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 267 "160 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 279 "160 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 281 "160 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 293 "160 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 305 "160 mg compresse rivestite con film" 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 317 "160 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in contenitore pe;

040120 329 "160 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in contenitore pe;

040120 331 "160 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in contenitore pe;

040120 343 "160 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in contenitore pe;

040120 356 "160 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in contenitore pe;

040120 368 "160 mg compresse rivestite con film" 280 compresse in contenitore pe;

040120 370 "40 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 382 "80 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 394 "160 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al;

040120 406 "40 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore pe;

040120 418 "80 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore pe;

040120 420 "160 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore pe.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Procedura mutuo riconoscimento IS/H/0109/001-003/R/001,

con scadenza il 24 luglio 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Sono approvate altresì le variazioni:

IS/H/0109/001-003/IB/018 - C1B/2013/2613,

IS/H/0109/001-003/IB/020/G - C1B/2013/3159,

IS/H/0109/001-003/IB/021 - C1B/2014/1937,

IS/H/0109/001-003/IB/025 - C1B/2015/1016,

relative all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A00872

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° febbraio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0884
Yen	131,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4625
Lira Sterlina	0,76100
Fiorino ungherese	311,86
Zloty polacco	4,3952
Nuovo leu romeno	4,5246
Corona svedese	9,2835
Franco svizzero	1,1096
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4160
Kuna croata	7,6605
Rublo russo	82,9655
Lira turca	3,2269
Dollaro australiano	1,5377
Real brasiliano	4,3511
Dollaro canadese	1,5253
Yuan cinese	7,1605
Dollaro di Hong Kong	8,4688
Rupia indonesiana	14846,05
Shekel israeliano	4,3000
Rupia indiana	73,9100
Won sudcoreano	1310,43
Peso messicano	19,8811
Ringgit malese	4,5345
Dollaro neozelandese	1,6820
Peso filippino	51,932
Dollaro di Singapore	1,5500
Baht tailandese	38,760
Rand sudafricano	17,5019

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A01212

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 febbraio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0919
Yen	131,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,026
Corona danese	7,4628
Lira Sterlina	0,75860
Fiorino ungherese	311,65
Zloty polacco	4,4055
Nuovo leu romeno	4,5140
Corona svedese	9,3437
Franco svizzero	1,1147
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5223
Kuna croata	7,6675
Rublo russo	86,3711
Lira turca	3,2237
Dollaro australiano	1,5475
Real brasiliano	4,3565
Dollaro canadese	1,5292
Yuan cinese	7,1847
Dollaro di Hong Kong	8,4996
Rupia indonesiana	14945,11
Shekel israeliano	4,3161
Rupia indiana	74,2325
Won sudcoreano	1322,58
Peso messicano	20,0265
Ringgit malese	4,6020
Dollaro neozelandese	1,6839
Peso filippino	52,256
Dollaro di Singapore	1,5586
Baht tailandese	39,035
Rand sudafricano	17,5788

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A01213

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 febbraio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0933
Yen	130,58
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,025
Corona danese	7,4623
Lira Sterlina	0,75330
Fiorino ungherese	310,55
Zloty polacco	4,3982
Nuovo leu romeno	4,5093
Corona svedese	9,3580
Franco svizzero	1,1115
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5138
Kuna croata	7,6665
Rublo russo	85,9910
Lira turca	3,2138
Dollaro australiano	1,5484
Real brasiliano	4,3280
Dollaro canadese	1,5234
Yuan cinese	7,1916
Dollaro di Hong Kong	8,5266
Rupia indonesiana	15038,70
Shekel israeliano	4,3320
Rupia indiana	74,3900
Won sudcoreano	1329,87
Peso messicano	20,1098
Ringgit malese	4,6121
Dollaro neozelandese	1,6560
Peso filippino	52,370
Dollaro di Singapore	1,5631
Baht tailandese	39,199
Rand sudafricano	17,6950

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A01214

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 febbraio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1206
Yen	131,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4629
Lira Sterlina	0,7660
Fiorino ungherese	310,49
Zloty polacco	4,4152
Nuovo leu romeno	4,5087
Corona svedese	9,4036
Franco svizzero	1,1169
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5375
Kuna croata	7,6610
Rublo russo	86,0790
Lira turca	3,2500
Dollaro australiano	1,5546
Real brasiliano	4,3486
Dollaro canadese	1,5366
Yuan cinese	7,3691
Dollaro di Hong Kong	8,7277
Rupia indonesiana	15269,96
Shekel israeliano	4,3790
Rupia indiana	75,8600
Won sudcoreano	1336,75
Peso messicano	20,3101
Ringgit malese	4,6125
Dollaro neozelandese	1,6678
Peso filippino	53,366
Dollaro di Singapore	1,5720
Baht tailandese	39,9520
Rand sudafricano	17,7670

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A01215

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 febbraio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1202
Yen	130,71
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,037
Corona danese	7,4629
Lira Sterlina	0,76975
Fiorino ungherese	309,95
Zloty polacco	4,4134
Nuovo leu romeno	4,5028
Corona svedese	9,4325
Franco svizzero	1,1101
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5665
Kuna croata	7,6540
Rublo russo	86,0050
Lira turca	3,2498
Dollaro australiano	1,5583
Real brasiliano	4,3454
Dollaro canadese	1,5404
Yuan cinese	7,3624
Dollaro di Hong Kong	8,7231
Rupia indonesiana	15177,38
Shekel israeliano	4,3415
Rupia indiana	75,7857
Won sudcoreano	1333,89
Peso messicano	20,3988
Ringgit malese	4,6528
Dollaro neozelandese	1,6655
Peso filippino	53,271
Dollaro di Singapore	1,5636
Baht tailandese	39,778
Rand sudafricano	17,7584

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A01216

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comunicato relativo al decreto 4 novembre 2015 concernente il bando PRIN 2015. (Decreto n. 2488).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2016 si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione alla Corte dei conti:

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2015, Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, n. 4640.

16A01217

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 276/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 26 novembre 2015.

Con ministeriale n. 36/0000439/MA004.A007/PIND-L-62 del 14 gennaio 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 276/2015 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 26 novembre 2015, concernente la quota del contributo integrativo finalizzata all'incremento dei montanti individuali per gli anni 2012 e 2013.

16A01105

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «CA Fiduciaria S.p.a.», in Milano.

Con D.D. 28 gennaio 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con D.D. 27 luglio 2012, alla Società "CA Fiduciaria S.p.a." con sede legale in Milano (MI), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 07722680969, deve intendersi riferita alla "CA Indosuez Fiduciaria S.p.a.", a seguito della variazione della denominazione sociale.

16A01110

Decadenza d'ufficio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla «Sofideco - Società Fiduciaria a responsabilità limitata», in forma abbreviata «Sofideco S.r.l.», in Roma.

Con D.D. 14 gennaio 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 10 febbraio 1976, modificato in data 6 dicembre 1992, alla Società "Sofideco - Società Fiduciaria a responsabilità limitata", in forma abbreviata "Sofideco S.r.l.", con sede legale in Roma (RM), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 01884640580, successivamente in liquidazione, è dichiarata decaduta d'ufficio, a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della società medesima e di cancellazione dal registro delle imprese di Roma.

16A01111

Comunicato relativo alla circolare 4 febbraio 2016, n. 9592, concernente la proroga dei termini previsti dalla circolare 13 ottobre 2015, n. 76444 (Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nell'area di crisi industriale complessa di Rieti).

Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 febbraio 2016 n. 9592 il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei comuni ricadenti nell'area di crisi industriale complessa del Sistema locale del lavoro (SLL) di Rieti tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, previsto per il 12 febbraio 2016, è prorogato alle ore 12.00 dell'11 marzo 2016.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it.

16A01173

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, della «Foto Pont Express soc. coop.», in Pont-Saint-Martin.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 69 in data 22 gennaio 2016, ha disposto lo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, della società «Foto Pont Express Soc. Coop.» - Via E. Chanoux, 162 - 11026 Pont-Saint-Martin — costituita con atto a rogito del notaio Favre Giovanni in data 30 giugno 2010, Partita I.V.A. e C.F. 01147860074 — entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla Struttura attività produttive e cooperazione dell'Assessorato regionale alle attività produttive, energia e politiche del lavoro intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

16A01103

Scioglimento della «Cooperativa Pro.Spet. professione spettacolo», in Quart e nomina del commissario liquidatore .

La Giunta regionale, con deliberazione n. 70 in data 22 gennaio 2016, ha disposto lo scioglimento per atto dell'autorità con nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, della società «Cooperativa Pro.Spet. Professione Spettacolo» - Villaggio Seran n. 34 - 11020 Quart — costituita con atto a rogito del notaio Caligaris Pier Carlo in data 14 gennaio 2011, Partita I.V.A. e C.F. 01154000077 — ed ha nominato il dott. Terranova Massimo di Aosta (AO) in qualità di commissario liquidatore.

16A01104

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-037) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.